

Regolamento Commissione Mensa

ART. 1

FUNZIONI DELLA COMMISSIONE MENSA

L'istituto della Commissione Mensa è stato introdotto con la D.G.R. n. 4/44198 del 27-06-1989 nell'ambito del servizio di refezione scolastica e poi aggiornato con la D.G.R. n. 6/37435 del 17-07-1998 relativa alle "Linee guida della Regione Lombardia per la ristorazione scolastica".

La Commissione Mensa è un organo di rappresentanza dell'utenza del servizio di refezione scolastica e pertanto esercita nell'interesse della medesima un ruolo:

- a) di collegamento e collaborazione con le istituzioni ovvero l'Amministrazione Comunale (Ente responsabile e dunque gestore del servizio in forma diretta o indiretta tramite appalto a ditta esterna) e l'Azienda Sanitaria Locale (Ente responsabile della funzione di sorveglianza dal punto di vista della corretta attuazione della normativa igienico-sanitaria e igienico-nutrizionale). Essa si fa carico di riportare le diverse istanze che provengono dai fruitori del servizio di refezione scolastica;
- b) di monitoraggio dell'accettabilità dei pasti (assaggio dei pasti distribuiti agli alunni per un controllo della qualità e per una verifica delle porzioni) attraverso la compilazione delle schede Regionali di valutazione opportunamente predisposte (allegato A) da inviare al servizio SIAN dell'U.O. di Igiene della Nutrizione dell'ASL di Mantova¹;
- c) consultivo e propositivo per quanto riguarda le variazioni del menù nonché aspetti organizzativo-gestionali e modalità di erogazione del servizio.

ART.2

ARTICOLAZIONE DELLA COMMISSIONE MENSA

La Commissione Mensa viene istituita tenendo conto del diverso ordine e grado di ogni scuola presente sul territorio e pertanto come Commissione delle Scuole Materne, Elementari e Medie.

¹ Sono tenuti alla compilazione della scheda Regionale i componenti della Commissione Mensa di cui ai successivi punti b) e c) dell'art. 3; può comunque compilare la medesima scheda qualsiasi altro insegnante presente al momento della refezione pur non facente parte della Commissione stessa.

ART. 3
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE MENSA

La Commissione Mensa è così composta:

- a) da n. 2 rappresentanti del Comune (Responsabile del Servizio Scolastico e Sindaco o Assessore alla Pubblica Istruzione);
- b) da n. 7 rappresentanti di genitori di figli fruitori del servizio di refezione scolastica (ovvero 3 membri per la Scuola Materna – 2 capoluogo e 1 frazione Bondanello; 2 membri per la Scuola Elementare; 2 membri per la Scuola Media).
Essi vengono designati ed eletti nell'ambito degli **Organismi scolastici** di ciascuna scuola;
- c) da n. 7 rappresentanti d'insegnanti (ovvero 3 membri per la Scuola Materna – 2 capoluogo e 1 frazione Bondanello; 2 membri per la Scuola Elementare; 2 membri per la Scuola Media).
Essi vengono designati ed eletti nell'ambito degli **Organismi scolastici** di ciascuna scuola;
- d) da n. 1 rappresentante -cuoco/aiuto cuoco- del centro di cottura (là dove esiste);
- e) da n. 1 rappresentante della Ditta appaltatrice (là dove esiste);
- f) da n. 1 rappresentante dell'ASL in qualità di membro esperto e non di membro permanente;
- g) da qualsiasi altra persona esperta e/o che si ritiene possa contribuire al buon funzionamento della Commissione stessa.

I nominativi dei rappresentanti di cui ai punti b) e c) devono pervenire al Comune dagli **Istituti Scolastici** di riferimento entro 30 gg. dalla data d'inizio del servizio di refezione ogni nuovo anno scolastico.

Nel caso un membro, di cui sempre ai precedenti punti b) e c), decida di rinunciare e dimettersi dall'incarico ha l'obbligo di comunicarlo ufficialmente al corrispondente organo elettivo di competenza. Quest'ultimo entro 30 gg. informa il Comune della sostituzione avvenuta indicando il nuovo nominativo incaricato alla rappresentanza in oggetto.

ART.4
PRESIDENTE

Il presidente viene nominato dalla Commissione e scelto fra i componenti della Commissione stessa di cui ai punti b) o c).

Il Presidente si fa promotore delle principali iniziative e funge da raccordo e coordinamento tra gli altri componenti.

ART.5 SEGRETARIO

In sede di riunione della Commissione Mensa il rappresentante del Comune verbalizza le risultanze della seduta e ne conserva i verbali.

ART.6 CONVOCAZIONI

La convocazione viene effettuata dal Comune.

La commissione deve riunirsi almeno DUE volte, preferibilmente all'inizio e a metà dell'anno scolastico (ottobre-novembre e marzo-aprile).

La Commissione può altresì essere convocata su richiesta motivata da ciascuno dei componenti.

La convocazione è comunque resa nota anche in modo pubblico presso le bacheche dei plessi scolastici.

ART.7 SEDUTA

La seduta, sempre in forma pubblica, è valida con la presenza di almeno 1/3 dei componenti purché nel quorum vi sia almeno uno dei rappresentanti dei genitori.

Le decisioni vengono prese con la maggioranza dei presenti.

ART.8 DURATA

La Commissione Mensa è permanente. Essa si rinnova al suo interno in base al ricambio dei suoi membri, ovvero ogni qualvolta si dimette un suo componente si provvede all'elezione del nuovo.